



Il Direttore Generale

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in

favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”;

**VISTO** Programma Operativo Nazionale SPAO “*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*” approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 - CCI 2014IT05SFOP002, riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, a titolarità dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

**VISTE** le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

**CONSIDERATA** la Raccomandazione del 22/4/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;

**VISTO** il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

**VISTO** Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a titolarità dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

**VISTO** l'articolo 5 della Legge n. 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il DPCM n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” - pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 - ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il “Regolamento di contabilità” dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

**VISTO** il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1

ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro del Lavoro si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, assegnando direttamente alla Società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi, e risorse relative alle predette attività;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2007, che stabilisce che il Ministero del Lavoro esercita in via esclusiva la vigilanza su Italia Lavoro alla quale impartisce indirizzi di carattere generale ed indica le attività da svolgere ai fini del controllo “analogo” della Società medesima, da parte del Ministero del Lavoro;

**VISTA** la Convenzione Quadro sottoscritta in data 20 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 7-terdecies, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rappresentato dai Direttori Generali in carica e Italia Lavoro rappresentata dall'Amministratore Delegato, con la quale le parti convengono termini e modalità di interazione rispetto ai compiti e alle risorse assegnati a Italia Lavoro;

**VISTO** il Decreto del 25 febbraio 2008, n. 1094, registrato alla Corte dei Conti in data 7 aprile 2008, reg. 1 foglio 370, con cui si approva la Convenzione Quadro del 20 dicembre 2007, di cui al capoverso precedente;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 1430 del 17 marzo 2008, che, come previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente capoverso, individua gli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Italia Lavoro e delle sue eventuali controllate che devono formare oggetto di preventiva approvazione Ministeriale;

**VISTO** il parere positivo della Commissione Europea n. 07048 del 5 maggio 2008 sugli affidamenti diretti a Italia Lavoro configurata come organismo in house del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;

**VISTA** la nota n. 16405/2011 del 28/11/2011 inviata da Italia Lavoro relativa all'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e alla firma ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e la relativa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 40/0010879 del 29/11/2011 e n. 4715 del 5/2/2013;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 2015, istitutivo dell'ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – che al comma 13 dell'art. 4 prevede che ANPAL subentri nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. e che il presidente ne diventi amministratore unico, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.A.;

**VISTO** lo statuto dell'ANPAL, adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108, il quale all'art. 7 prevede che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 13, del decreto istitutivo ed in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, ANPAL determini gli obiettivi annuali di Italia Lavoro e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati e che con le medesime modalità possa emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.;

**VISTA** la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) che all'Art. 1, comma 595, della dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in ANPAL Servizi S.p.A.;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

**VISTO** il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.” e in particolare l'art. 22 “spese relative all'assistenza tecnica”;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, in quanto applicabile;

**VISTA** la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, in quanto applicabile;

**VISTI** gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario (UE) n. 1303/2013 che prevedono la liquidazione annuale dei conti;

**VISTO** il D.D. n. 68/II/2015 del 18/03/2015 con il quale è stato approvato, tra gli

altri, il progetto “COMP A”, trasmesso da Italia Lavoro SpA con nota prot. 5495 del 13/03/2015;

**VISTI** i Piani di attività 2015-2016 del suddetto progetto “COMP A” trasmesso a seguito della emanazione del summenzionato Decreto n. 68/II/2015 del 18/03/2015 con nota prot. n. 6599/2015 del 02/04/2015;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 39/0000198 del 12/07/2016 con cui è approvata la proposta di rimodulazione del piano esecutivo per l'annualità 2016 del progetto “COMP A” presentata da Italia Lavoro, con nota prot. n. 3767/2016 del 09/05/2016;

**VISTA** la proposta di integrazione attività e budget relativa al Progetto Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro – COMP A e il conseguente Piano di Attività relativo al triennio 2017-2019 presentato da Italia Lavoro con nota prot. n.7843/2016 del 07/12/2016;

**VISTA** la nota prot. n. 18745 del 16/12/2016 con cui si approvava la suddetta proposta di integrazione attività e budget e il summenzionato Piano di Attività relativo al triennio 2017-2019 trasmesso da Italia Lavoro con nota prot. n.7843/2016 del 07/12/2016;

**VISTO** il Piano di Attività relativo al triennio 2017-2019 relativo al Progetto Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro – COMP A, integrato con le attività di supporto alla comunicazione del FSE in Italia, presentato da Italia Lavoro con nota prot. n. 8032/2016 del 15/12/2016;

**VISTO** il D.D. n. 39/0000481 del 22/12/2016 con cui veniva approvata la proposta di integrazione attività e budget relativa al progetto “Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro – COMP A” e il conseguente Piano di Attività relativo al triennio 2017-2019 integrato con le attività di supporto alla comunicazione del FSE in Italia, presentato da Italia Lavoro con la summenzionata nota prot. n. 8032/2016 del 15/12/2016;

**VISTO** il D.D. n. 0000049 del 24/03/2017, con cui veniva trasferito il budget residuo di ANPAL SERVIZI per attività di assistenza tecnica alla Regione Lazio per la comunicazione di Garanzia Giovani ad integrazione del budget del progetto “Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro – COMP A”;

**VISTO** il D.D. n. 0000216 del 03/07/2017, con cui veniva trasferito ad ANPAL Servizi, il budget residuo pari ad € 236.449,85- precedentemente utilizzato da ANPAL SERVIZI per le attività di assistenza tecnica alla Regione Campania per la comunicazione di Garanzia Giovani - a titolo di integrazione del budget del progetto “Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro – COMP A”, per l'espletamento delle attività di comunicazione del PAR Campania;

**VISTA** la nota prot. 2018.0135139 del 28.02.2018, con cui la Regione Campania ha fatto richiesta di destinare le risorse residue per le attività di comunicazione relative all'annualità 2017 previste nel PAR Campania GG per la prosecuzione delle medesime attività di comunicazione nell'annualità 2018, richiedendo altresì di disporre che dette attività siano svolte da Anpal Servizi in raccordo con l'Assessorato regionale;

**VISTO** il decreto n. 143 del 11.04.2018, con cui l'importo assegnato alla Regione Campania con il DD n. 306 del 17/10/2016 a valere sul PON SPAO di euro 3.746.648,00 è confermato sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" - Asse Assistenza Tecnica, relativo alle risorse di Assistenza Tecnica della Convenzione PON SPAO con la Regione Campania;

**VISTA** la nota prot. n. 3176/2018 del 03.05.2018 con cui Anpal Servizi ha comunicato, tra l'altro, gli importi residui a valere sul progetto COMPA per quanto concerne le attività di comunicazione relative alla Regione Campania;

**CONSIDERATE** le note, prot. n. 959/SP del 08.06.2018 e prot. n. 785 del 18.05.2018 con cui l'Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania ha rappresentato l'urgenza di proseguire nell'annualità 2018 le attività relative al piano di Comunicazione tenuto conto dei residui dell'annualità 2017 su Garanzia Giovani;

**CONSIDERATA** l'opportunità di dare immediato seguito all'avvio delle attività di comunicazione in argomento con uno specifico affidamento ad ANPAL Servizi in continuità con quanto già realizzato nell'ambito del progetto COMPA;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1 – Disimpegno risorse**

Sono disimpegnate le risorse residue impegnate a valere sul piano di attività 2017 del progetto COMPA per la realizzazione delle attività di comunicazione relative alla Regione Campania. Tali risorse sono pari complessivamente a € 154.046,78, così come comunicato da Anpal Servizi con nota 3176/2018 del 03.05.2018 citata in premessa;

### **ARTICOLO 2 – Piano attività e Contributo**

Per la realizzazione delle attività di comunicazione del PAR Campania Garanzia Giovani è assegnato ad Anpal Servizi S.p.A. il contributo complessivo di € 154.046,78 (centocinquantaquattromilaquarantasei/78), corrispondenti all'importo residuo di cui al piano di attività 2017 del progetto COMPA per la realizzazione delle medesime attività.



L'ammissibilità delle spese e il conseguente rimborso è subordinato all'invio entro quindici giorni dal ricevimento del presente decreto di un piano di attività e del relativo piano finanziario.

Al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e gli adempimenti comunitari conseguenti, compreso quello di evitare il disimpegno automatico delle risorse, il progetto deve precisare distintamente per ogni linea di intervento le relative risorse umane, finanziarie e rilasci di progetto, con relativi crono programma.

### **ARTICOLO 3 – Ammissibilità della spesa**

Per l'ammissibilità della spesa si applica quanto previsto dal DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” e, nelle more dell'emanazione della Circolare relativa ai “Costi ammissibili al Programma operativo SPAO” per la Programmazione 2014-2020, dalla Circolare 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, compatibilmente con le condizioni in materia di costi ammissibili previsti dai vigenti Regolamenti comunitari.

### **ARTICOLO 4 – Rimodulazioni delle attività**

Anpal Servizi, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui all'articolo 5, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione delle singole attività, motivata e documentata. L'Anpal si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 per la rendicontazione delle spese.

Tutte le rimodulazioni delle singole attività, devono essere espressamente autorizzate dall'Anpal ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce dell'attività.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Anpal su espressa richiesta di Anpal Servizi pena il mancato riconoscimento dei relativi costi

Nelle more dell'emanazione della norma nazionale in materia di costi ammissibili di cui all'art. 65 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e della Circolare relativa ai “Costi ammissibili per Enti in House” per la Programmazione 2014-2020, si intende applicato, quanto previsto dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Costi ammissibili per Enti in House” pubblicata

in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/2011 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale applicabile.

### **ARTICOLO 5 - Programmazione e realizzazione delle attività**

Nel periodo tra l'11 giugno e il 31 dicembre 2018 Anpal Servizi realizzerà le attività per il progetto di cui al precedente art. 2.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2018 e le relative spese, ammissibili a far data dall'11 giugno 2018, dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi alla chiusura delle attività di cui alle annualità di riferimento.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

### **ARTICOLO 6 - Delega di attività**

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Anpal Servizi è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 relativo agli appalti pubblici e quanto specificamente previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010.

### **ARTICOLO 7 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

L'Anpal provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1) I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Anpal Servizi, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino alla misura massima del 90% del "budget ricalcolato";
- 2) A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 9, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

Gli eventuali recuperi possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai punti 1 e 2, Anpal Servizi dovrà presentare all'Anpal, con cadenza mensile per quanto riguarda le spese relative al personale, trimestrale per tutte le altre tipologie di spesa, domande di rimborso firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il

riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del nuovo testo. Tutti i documenti dovranno essere inseriti da Anpal Servizi nel supporto informatico SIGMA SPAO fornito dall' Anpal.

Con cadenza trimestrale, Anpal Servizi dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata, al termine del primo semestre, dal "budget ricalcolato" sulla base dell'effettiva capacità di spendere quanto inizialmente stimato sul piano. Il "budget ricalcolato" dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo.

In particolare alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati, in formato digitale, tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna attività dal piano esecutivo approvato, secondo le scadenze previste.

Tale documentazione dovrà essere inviata ad Anpal entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'Anpal potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

### **ARTICOLO 8 – Controlli di primo livello**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7 i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell'adozione del nuovo testo, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 9.

### **ARTICOLO 9 – Chiusura delle attività**

Nel semestre successivo a ciascuna annualità del piano, Anpal Servizi dovrà presentare all'Anpal il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

A seguito della ricezione della stessa l'Anpal procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 7 punto 3, se dovuto.

### **ARTICOLO 10 – Termini per la conservazione dei documenti**

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nelle more dell'adozione del nuovo testo, nonché ogni altro documento relativo al piano dovranno essere conservati ai sensi dell'art.140 del Regolamento (UE) n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

## **ARTICOLO 11 - Contabilità separata**

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013, Anpal Servizi dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

## **ARTICOLO 12 - Irregolarità**

Anpal Servizi si impegna a segnalare tempestivamente ad Anpal eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Piano.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013, l'Anpal procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

## **ARTICOLO 13 – Monitoraggio e valutazione**

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del piano, Anpal Servizi dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

## **ARTICOLO 14 – Previsioni di spesa**

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136 Anpal Servizi si impegna inderogabilmente ad inviare, a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'Anpal.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

## **ARTICOLO 15 – Comunicazioni ufficiali del Piano**

Anpal Servizi è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Anpal Servizi dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Anpal.

Tutte le comunicazioni relative al Piano dovranno essere inviate all'Anpal e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Piano/attività, Annualità.

## **ARTICOLO 16 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico**

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato da Anpal Servizi nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato dall'Anpal.

## **ARTICOLO 17 – Rispetto dei principi orizzontali**

Anpal Servizi si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività.

Anpal Servizi è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Anpal Servizi si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

## **ARTICOLO 18- Divieto di cumulo**

Anpal Servizi garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

## **ARTICOLO 19 - Rinvio**

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata da ANPAL su espressa richiesta di ANPAL Servizi S.p.A. pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Per quanto non previsto dal presente Decreto, si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria per quanto non previsto.

ROMA, addì

Salvatore Pirrone  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)